

# STATUTO FONDAZIONE LIVORNO - ARTE E CULTURA

## Art. 1

(Denominazione, natura, sede e durata)

La Fondazione Livorno - ARTE E CULTURA (qui di seguito indicata come "Fondazione") è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

E' istituita da Fondazione Livorno, unico soggetto Fondatore.

Essa è ente strumentale della Fondazione Livorno, come previsto e definito all'art. 1 del Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito "Protocollo d'intesa", ed è costituita per il conseguimento degli scopi istituzionali della stessa Fondazione Livorno.

La Fondazione ha la sua sede in Livorno – P.zza Grande, 23 ed ha durata illimitata.

## Art. 2

(Disciplina)

La Fondazione è disciplinata, oltre che dal presente statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa, e dal "Protocollo d'intesa", dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

La Fondazione non può distribuire o assegnare utili, sotto qualsiasi forma, agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della propria esistenza.

La Fondazione impiega gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 3 e per preservare il valore reale del patrimonio.

## Art.3

(Finalità e scopi)

La Fondazione è ente strumentale della Fondazione Livorno per le azioni nel settore dell'arte, dei beni ed attività culturali previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, svolgendo prevalentemente la propria attività nel territorio della provincia di Livorno e curando in particolare la valorizzazione delle opere d'arte della Fondazione Livorno, nonché l'approfondimento, sviluppo, promozione e diffusione delle espressioni artistiche e culturali del territorio, con particolare riguardo alle forme che si manifestano nell'area della provincia livornese e che mirano a valorizzarne la naturale vocazione marittima e mediterranea.

Nel perseguimento dei propri scopi statuari la Fondazione potrà svolgere varie attività quali:

- a) gestire gli spazi funzionali messi a disposizione dalla Fondazione Livorno;
- b) istituire, promuovere e gestire musei, nonché centri d'arte e tutti i servizi legati alla gestione museale, sia mostre permanenti che temporanee;
- c) svolgere attività culturale attraverso l'organizzazione di festival, convegni, stage e seminari, con l'obiettivo di rendere fruibile una articolata offerta culturale;
- d) promuovere ogni forma d'arte con particolare attenzione verso il mondo giovanile;
- e) esercitare attività editoriali e di vendita concernenti la riproduzione di beni culturali, la realizzazione di cataloghi, di materiale informativo e di ogni altro bene o servizio connesso all'informazione culturale;
- f) procedere alla riproduzione e commercializzazione di supporti multimediali e oggettistica riproducenti le opere esistenti nella propria collezione e in altri Musei e luoghi espositivi;
- g) provvedere alla conservazione e gestione del patrimonio artistico della Fondazione Livorno.

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può, tra l'altro:

- a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento dei propri scopi statuari e non in concorrenza o contrasto con essi, in una logica di coordinamento e valorizzazione reciproca. La Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
- b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;
- c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari nei limiti delle vigenti normative e del presente statuto;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- e) attivare campagne di sensibilizzazione finalizzate a reperire fondi per gli scopi istituzionali ed incrementare i contributi volontari di terzi;
- f) partecipare a bandi per contributi pubblici nazionali, comunitari o internazionali;
- g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari ed esercitare, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di impresa, di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nel rispetto dei limiti delle leggi vigenti;
- h) la Fondazione, nell'ambito e per il perseguimento delle finalità sopra indicate, può partecipare ad iniziative promosse dalle Fondazioni di origine bancaria e/o Fondazioni od enti strumentali delle stesse, sia in ambito regionale (per il tramite della Consulta Regionale) o nazionale (per il tramite dell'ACRI).

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di Fondazione Livorno.

#### **Art. 4**

(Modalità di perseguimento degli scopi statuari)

La Fondazione persegue le finalità istituzionali descritte nell'art. 3 promuovendo propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti privati o pubblici oppure mediante l'erogazione di contributi tenendo conto dei programmi svolti dai più importanti enti che operano nello stesso ambito territoriale.

#### **Art.5**

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione versato dalla Fondazione Livorno e dagli avanzi di gestione, nonché da ogni altra entrata specificatamente destinata a tale scopo.

Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari

#### **Art. 6**

(Finanziamento delle attività della Fondazione)

La Fondazione finanzia le proprie attività istituzionali utilizzando:

- a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
- b) i contributi erogati dalla Fondazione Livorno;
- c) i contributi pubblici o privati, destinati alla attuazione delle finalità statuarie e non espressamente finalizzati all'incremento del patrimonio;
- d) ogni altro provento comunque percepito e i proventi dell'attività d'impresa eventualmente esercitata;

- e) gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

**Art. 7**  
(Criteri di gestione)

La gestione dell'attività della Fondazione si svolge nel rispetto del principio di economicità ed osservando criteri prudenziali di rischio nel perseguimento degli obiettivi di missione, secondo principi di trasparenza e eticità coerenti con le linee strategiche della Fondazione Livorno.

**Art. 8**  
(Organi della Fondazione)

Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

I componenti gli Organi possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi.

**Art. 9**  
(Requisiti generali di onorabilità)

I componenti gli Organi devono essere scelti tra persone di specchiata moralità e indiscussa probità, preferibilmente residenti nella provincia di Livorno.

Possono far parte degli Organi coloro che:

- a) non si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 del Codice Civile;
- b) non siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non siano stati condannati con sentenza, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 p. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione di reato;
- d) siano in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza adeguata a permettere loro di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare nei settori di intervento della Fondazione con riferimento all'art. 1 del D.M. 18/3/1998 n. 161, oppure abbiano maturato esperienza di amministratori o di revisori nell'ambito di fondazioni;
- e) siano in possesso dei requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

**Art. 10**  
(Cause di ineleggibilità e di incompatibilità)

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che sono membri del Parlamento Italiano e Europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, della

Magistratura e coloro che hanno ricoperto dette cariche da meno di tre anni;

- b) il Presidente, gli assessori e i consiglieri regionali, il Presidente, gli assessori e i consiglieri provinciali, il Sindaco gli assessori ed i consiglieri comunali, nonché i componenti delle giunte che non siano consiglieri o coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica sia cessata da meno di un anno;
- c) i dipendenti della Fondazione in servizio o in quiescenza da meno di un anno e il direttore generale di società nelle quali la Fondazione può nominare amministratori, eccezion fatta per quelle strumentali, nonché il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei medesimi;
- d) il presidente e i componenti gli organi dei consorzi tra enti locali, delle unioni di comuni o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 operanti nei territori della provincia di Livorno o che abbiano esercitato tali funzioni nei 12 mesi precedenti la nomina;
- e) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali e provinciali degli enti operanti nei territori della provincia di Livorno.

La nomina a componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con:

- a) lo stato di coniuge, di parente e di affine, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio di Amministrazione, Comitato di Indirizzo e del Collegio Sindacale della Fondazione Livorno;
- b) la carica di componenti degli organi di amministrazione di enti, associazioni o istituzioni beneficiarie in via continuativa di erogazioni da parte della Fondazione Livorno;
- c) la carica di componente degli organi sociali di imprese di cui la Fondazione nomina amministratori e che non costituiscano imprese strumentali della Fondazione;
- d) lo svolgimento di funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo in altre fondazioni di origine bancaria.

### **Art.11**

(Cause generali di decadenza e sospensione)

I componenti gli Organi sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dello stesso Organo, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, aventi diritto di voto, nei casi in cui:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;
- b) sopravvengano cause di ineleggibilità;
- c) sopravvengano cause di incompatibilità non rimosse entro 30 giorni;
- d) non siano intervenuti alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 10, i componenti gli Organi sono sospesi dalla carica nel caso in cui:

- a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

In tali ipotesi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Il componente degli Organi è tenuto a dare immediata comunicazione e comunque non oltre il termine di 30 giorni, delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano. La violazione di tale obbligo comporta la non rieleggibilità negli organi della Fondazione per un periodo di 5 anni.

### **Art. 12**

(Prorogatio e dimissioni)

Alla scadenza del mandato i componenti gli Organi rimangono nelle loro funzioni fintanto che non entrino in carica i successori.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al rispettivo Organo o, se monocratico, al Presidente della Fondazione.

### **Art. 13**

(Nomina del Presidente)

Il Presidente della Fondazione è designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Livorno e dura in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. Può essere rieletto alla carica per una sola volta.

Nei casi di anticipata cessazione dell'incarico, il Presidente in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del Presidente sostituito.

### **Art. 14**

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandati per rendere dichiarazioni di terzi nonché di rilasciare procure speciali.

Il Presidente promuove l'attività della Fondazione, sovrintendendo all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.

Vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 e, può, nei casi di necessità ed urgenza, assumere i necessari provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

### **Art. 15**

(Composizione, nomina, funzionamento e durata del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 2 membri designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Livorno fra persone aventi i requisiti di cui all'art. 9, e che non si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, presso la sede della Fondazione o altrove, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi al recapito indicato dai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, posta elettronica oppure a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo che comprovi l'avvenuta ricezione, almeno 3 giorni liberi prima della data stabilita. In casi d'urgenza, tale termine è ridotto ad almeno 24 ore. Il Consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri o l'Organo di Controllo. Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere informata la Fondazione Livorno. La riunione del Consiglio di Amministrazione si intende comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore, ove nominato, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante. In caso di assenza o impedimento del Direttore, procederà a verbalizzare colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto è palese.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tale occasione si procede al rinnovo dell'Organo dopo aver ricevuto le designazioni della Fondazione Livorno ed aver espletato le verifiche di cui agli artt. 9 e 10. Gli amministratori uscenti rimangono nel loro ufficio finché non entrino in carica i loro successori.

I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per non più di un mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente informa Fondazione Livorno affinché designi il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

## **Art. 16**

### **(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:

- a) alla verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai propri membri dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'assunzione in carica;
- b) a deliberare la decadenza e la sospensione dei propri membri entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause rilevanti;
- c) alla gestione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, nonché adempiere alla definizione di compiti di proposta e d'impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'ente designante;
- d) a definire le specifiche linea-guida per la pianificazione operativa dell'attività;
- e) alla nomina del Vice Presidente;
- f) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta, nonché il documento programmatico previsionale, utilizzando gli schemi previsti dalla dottrina contabile per gli enti non aventi fine di lucro;
- g) all'accettazione di eredità, legati, lasciti e altre donazioni;
- h) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- i) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
- j) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- k) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di altre donazioni, anche in natura, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- l) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- m) al conferimento di incarichi professionali;
- n) alla eventuale nomina del Direttore della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;
- o) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- p) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla revoca di eventuali comitati tecnici e/o scientifici nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
- q) allo scioglimento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione le proprie attribuzioni, escluse quelle delle lettere a), b), f), g), k), p) e q).

**Art. 17**  
(Organo di controllo)

L'Organo di Controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale; se costitutivo come collegio si compone di tre componenti effettivi. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Livorno nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, resta in carica per quattro anni e può essere rieletto.

I componenti dell'Organo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio consuntivo e sul documento programmatico previsionale predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Livorno – ARTE e CULTURA e presentato al Consiglio di Amministrazione di Fondazione Livorno.

I verbali dell'Organo sono riportati in apposito libro tenuto dallo stesso senza formalità.

**Art.18**  
(Compensi)

Al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione e ai componenti l'Organo di controllo spetta, oltre al rimborso spese documentate inerenti il proprio mandato, un compenso, nella misura determinata al momento della designazione dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore.

L'entità delle indennità previste dal presente Statuto viene determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, nonché delle loro congruità rispetto alla natura istituzionale e all'assenza di finalità lucrative.

**Art. 19**  
(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il 30 di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione predispone il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo e lo comunica alla Fondazione Livorno;

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio e lo presenta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Livorno entro il 28 febbraio per presa d'atto.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione.

**Art. 20**  
(Scritture Contabili)

La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) i registri obbligatori ai fini fiscali se dovuti.

I libri indicati al precedente comma devono essere numerati e bollati e tenuti a norma di legge.

Le attività esercitate in forma d'impresa, strumentali alle finalità della Fondazione, devono essere contabilizzate e rendicontate in bilancio separatamente dalle altre attività istituzionali non esercitate in forma d'impresa.

**Art. 21**

(Direttore)

Qualora venga nominato, il Direttore provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed in particolare:

- a) interviene con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali comitati;
- b) sovrintende agli uffici della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
- c) assume le funzioni di Segretario Verbalizzante previste dallo Statuto;
- d) ha facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della Fondazione e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, ai dipendenti.

Nella ipotesi di sua assenza o impedimento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un suo sostituto.

## **Art. 22**

(Disposizioni transitorie e finali)

Spetta all'Ente Fondatore la delibera in ordine a operazioni di trasformazione, fusione e scissione, della strumentale.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Livorno – ARTE e CULTURA la delibera in ordine al suo scioglimento.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita se dovuto l'Autorità di Vigilanza (attualmente Ministero del lavoro - Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali) e salva diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Livorno assicurando, ove possibile, la continuità degli investimenti nel territorio e nei settori stabiliti

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo. Per il primo mandato gli Organi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.